

Codice DB1413

D.D. 18 luglio 2014, n. 2087

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 40/14 relativa alla realizzazione di un guado su corso d'acqua demaniale denominato rivo Ghighel nell'ambito dei lavori di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico Ponte - salto Toggia in Comune di Formazza (VB), in capo ad ENEL Produzione SpA. Richiedente: Consorzio Alpe Valtoggia Alta.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola relativamente al progetto di "rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico "Ponte – salto Toggia" nel Comune di Formazza (VB)", presentato da ENEL Produzione S.p.A., il Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania ha espresso, nella seduta del 05/07/2010, parere favorevole ai sensi del R.D. n. 523/1904 in merito alla realizzazione di un guado su corso d'acqua demaniale denominato "rivo Ghighel" con la pista carrabile di servizio, secondo gli elaborati tecnici esaminati ed approvati dalla Conferenza di Servizi stessa.

Con Determinazione Dirigenziale del 7° Settore n. 1090 del 19/07/2010, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha approvato il progetto e ha rilasciato ad ENEL Produzione S.p.A. l'autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla realizzazione e all'esercizio delle opere di cui all'oggetto.

Per l'opera di attraversamento suddetta era stata ammessa, ai sensi dell'art. 12 c. 9 del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, l'occupazione dell'area demaniale in pendenza del rilascio del provvedimento di concessione.

ENEL Produzione S.p.A. ha realizzato i lavori di cui all'oggetto in forza di servitù costituita con il Consorzio Alpe Valtoggia Alta (atto a rogito Notaio Manlio Carlo Soldani rep. N. 1025 del 16/03/2010), che rimane il proprietario dei terreni interessati e delle opere.

Con istanza del 17/06/2014, ns. prot. n. 31914/DB14.13, il Consorzio Alpe Valtoggia Alta ha richiesto il rilascio della concessione demaniale in sanatoria ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004, n.14/R, relativamente all'opera di attraversamento a guado sul rio Ghighel, allegando Certificato di Conformità delle Opere Eseguite a firma del Direttore dei Lavori Ing. Francesco Fornari in data 12/02/2014.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. 387/2003;

determina

1. di prendere atto che ENEL Produzione S.p.A. ha realizzato un guado sul corso d'acqua demaniale denominato "Rivo Ghighel" con pista carrabile di servizio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto definitivo di "rifacimento parziale dell'impianto

idroelettrico “Ponte – salto Toggia” nel Comune di Formazza (VB)”, approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale del 7° Settore n. 1090 del 19/07/2010;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Consorzio Alpe Valtoggia Alta, con sede in Fraz. Ponte n. 42 a Formazza (VB), in qualità di proprietario della pista carrabile in oggetto, al mantenimento del guado esistente di cui al precedente punto 1, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole